SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1988, n. 308.

Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonché alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana), è il seguente:

«3) Il punto 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: "Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole purché la merce non sia stata già lasciata alla libera disponibilità dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.

La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli"».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 è il seguente:

«Art. 3. — La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 178):

Presentato dal sen. RUFFINO ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 9 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 dicembre 1987, 20 gennaio 1988, 10 e 24 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1988 (atto n. 178/*A*), relatore sen. PIZZOL.

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2745):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni I, III, V e XIII.

Esaminato dalla VI commissione il 15 giugno 1988 e approvato il 7 luglio 1988.

88G0343

LEGGE 19 luglio 1988, n. 309.

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è il seguente:

«Art. 2. — Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto speciale.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2008):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 9 dicembre 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 gennaio 1988.

Esaminato dalla I commissione il 2 marzo 1988.

Esaminato in aula il 16 maggio 1988 e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1084):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 luglio 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 1084-*A*), relatore Sen. ELIA.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

88G0344

LEGGE 19 luglio 1988, n. 310.

Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento da parte dei responsabili dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave alle attrezzature portuali installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.

2. In attuazione della presente legge, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Art. 2.

1. All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1988. Il risarcimento, corrisposto dai responsabili del danno, sarà versato al capitolo 3660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto n. 350/1895 (Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 70 (*Provvedimenti in casi di somma urgenza*). — In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.

L'ingegnere capo, in tal caso, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni.

Entro il più breve termine, e non più tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 738):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (DE ROSE) il 21 dicembre 1987.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 3 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 28 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 12 maggio 1988.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 12 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1988 (atto n. 738/*A*), relatore sen. BERNARDI.

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2747):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede legislativa, il 2 giugno 1988, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla VIII commissione il 16 e 29 giugno 1988 e approvato il 7 luglio 1988.

88G0347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1988.

Esenzione dall'obbligo della consegna di alcuni esemplari di pubblicazioni delle case editrici Longanesi e Il Polifilo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Viste le domande in data 13 novembre 1984, 25 novembre 1985, 28 novembre 1986 e 25 novembre 1987 con le quali la casa editrice Longanesi, con sede in Milano, via Salvini n. 3, chiede l'esenzione dall'obbligo della consegna di alcuni esemplari di proprie pubblicazioni;

Viste le domande in data 31 ottobre 1986 e 1° dicembre 1987 con le quali la casa editrice Il Polifilo, con sede in Milano, via Borgonovo n. 2, chiede l'esenzione dall'obbligo della consegna di alcuni esemplari di proprie pubblicazioni;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della sopra citata legge, riunitasi in data 21 dicembre 1987;

Decreta:

È concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente alle opere:

La pittura napoletana del '600;
La pittura lombarda del '600;
La pittura lombarda del '700;
Il tempio del gusto (due volumi);
La pittura neo-classica;
Canova;
Cartier;
Anna Chronique;
Lettere di Gesuiti;
Gli argenti milanesi,

della casa editrice Longanesi con sede in Milano, via Salvini n. 3,

e alle opere:

Biasioli: Arti e mestieri per le vie di Milano;
Vitruvio: I dieci libri dell'architettura;
Genova nel '700;
Orfei: Alfabeto delle maiuscole antiche romane,

della casa editrice Il Polifilo, con sede in Milano, via Borgonovo n. 2.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1988

p. *Il Presidente:* RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 180

88A3143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad immettere in servizio nel 1988 medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, vice commissari, allievi aspiranti commissari e allievi vice ispettori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 559/LEG./282.200.0 in data 4 febbraio 1988 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione alla immissione in servizio nel corso dell'anno 1988 di vincitori dei seguenti concorsi: 1) ottantotto medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottanta posti indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1985; 2) sessantasei medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1986; 3) duecentoventi vice commissari di cui al concorso pubblico, per esami, a 200 posti indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1986; 4) novanta allievi aspiranti commissari di cui al concorso pubblico per l'ammissione al 1° anno del 5° corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; 5) trecentonovantasei allievi vice ispettori di cui al concorso pubblico a trecentosessanta posti indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1984;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità della Polizia di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'immissione in servizio, nell'anno 1988, dei vincitori dei seguenti concorsi:

1) ottantotto medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottanta posti, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1985;

2) sessantasei medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1986;

3) duecentoventi vice commissari di cui al concorso pubblico, per esami, a duecento posti indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1986;

4) novanta allievi aspiranti commissari di cui al concorso pubblico per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al 1° anno del 5° corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per l'anno accademico 1988-89;

5) trecentonovantasei allievi vice ispettori di cui al concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 78

88A3144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero della difesa, per le esigenze degli stabilimenti militari di pena, a prorogare il richiamo in servizio di quattro sottotenenti di complemento dell'Esercito, nonché a richiamare in servizio quattro sottotenenti di complemento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuavano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescriveva il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consentiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, con il quale il Ministero della difesa è stato autorizzato, tra l'altro, al richiamo in servizio per periodi vari del 1987 di trentaquattro ufficiali subalterni di complemento per le esigenze degli stabilimenti militari di pena;

Vista la nota prot. n. 1/58446/4.2.16/86 del 30 novembre 1987, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto di essere autorizzato, per le esigenze degli stabilimenti militari di pena, al richiamo in servizio per periodi vari del 1987 decorrenti dal 27 aprile 1987 al 31 dicembre 1987 di quattro ufficiali, nonché alla proroga, con decorrenza dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, del richiamo in servizio di quattro ufficiali disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, come da allegato elenco;

Preso atto che i predetti ufficiali hanno effettivamente prestato servizio per il periodo a fianco di ciascuno segnato, per indifferibili ed indispensabili esigenze del Ministero della difesa;

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che consente che i richiami in servizio del personale delle Forze armate possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze degli stabilimenti militari di pena, è autorizzato:

A) a prorogare il richiamo in servizio già diposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, degli ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito di seguito elencati e per il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) s.ten. cpl. Boemi Tindaro, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
2) s.ten. cpl. Diodori Mario, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
3) s.ten. cpl. Lauretti Carlo, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
4) s.ten. cpl. Plescia Stefano, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;

B) a richiamare in servizio gli ufficiali di seguito elencati per il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato:

5) s.ten. cpl. Albano Walter, dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
6) s.ten. cpl. Barbato Sergio, dal 27 aprile 1987 al 31 dicembre 1987;
7) s.ten. cpl. Casella Marzio, dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
8) s.ten. cpl. Orlando Vincenzo, dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 80

88A3145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero delle poste - Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad assumere personale risultato idoneo ai concorsi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale per l'anno 1988 e successivi le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro;

Visto il comma 5 dell'art. 24 che prevede per l'anno 1988 che — qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonché quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà — il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalità e criteri per l'avvviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 56/1987;

Visto il già citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988, in base al quale, ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie;

Visto il comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in base al quale, in virtù del combinato disposto con l'art. 6, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione;

Vista la nota prot. n. 88370/1 in data 30 aprile 1988 con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere, ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche ed in misura pari al 50% dei posti disponibili di seguito indicati:

a) venti operatori tecnici (quarta categoria) ricorrendo ad idonei;

b) venti dattilografi (quarta categoria) ricorrendo ad idonei;

c) centosessanta uscieri (seconda categoria) ricorrendo ad idonei;

Considerato che le predette unità rappresentano vacanze di organico autorizzabili e per la cui copertura può farsi ricorso a graduatorie di idonei approvate nell'ultimo quadriennio, nella misura del 50 per cento come sopra detto;

Ritenute sufficientemente documentate le effettive difficoltà che non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 67/1988;

Rilevato che non sono state attivate «le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987»;

Considerato che esistono le comprovate necessità che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Amministrazione interessata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 giugno 1988;

Decreta:

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, è autorizzato, in applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad assumere nell'anno 1988:

a) dieci operatori tecnici (quarta categoria);
b) dieci dattilografi (quarta categoria);
c) ottanta uscieri (seconda categoria).

Dette assunzioni saranno effettuate nelle qualifiche e nella consistenza numerica di cui sopra, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 181

88A3175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad assumere idonei di concorsi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale, per l'anno 1988 e successivi, le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro;

Visto il comma 5 dell'art. 24 che prevede, per l'anno 1988, che — qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonché quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà — il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 56/1987;

Visto il già citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988, in base al quale, ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie;

Visto il comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in base al quale, in virtù del combinato disposto con l'art. 6, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione;

Vista la nota prot. n. 157249 in data 22 aprile 1988, con la quale il Ministero delle finanze ha richiesto l'autorizzazione ad assumere idonei, ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche, ed in misura pari al 50% dei posti disponibili di seguito indicati:

a) quattrocentosettantatre coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

b) milleottantatre coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari (ruolo degli uffici del registro IVA ed ispettorati compartimentali);

c) centocinquantaquattro coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del catasto e dei servizi tecnici;

d) trentasette coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del personale per i servizi meccanografici;

Considerato che le predette unità rappresentano vacanze di organico autorizzabili e per la cui copertura può farsi ricorso a graduatorie di idonei approvate nell'ultimo quadriennio, nella misura del 50 per cento come sopra detto;

Ritenute sufficientemente documentate le effettive difficoltà che non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 67/1988;

Rilevato che non sono state attivate «le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987»;

Considerato che esistono le comprovate necessità che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'amministrazione interessata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 giugno 1988;

Decreta:

Il Ministero delle finanze è autorizzato, in applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad assumere nell'anno 1988:

a) duecentotrentasei coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

b) cinquecentoquarantadue coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari (ruolo degli uffici del registro IVA ed ispettorati compartimentali);

c) settantasette coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del catasto e dei servizi tecnici;

d) diciotto coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del personale per i servizi meccanografici.

Dette assunzioni nelle qualifiche e nella consistenza numerica di cui sopra, saranno effettuate utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 182

88A3176

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988.

Norme per l'operatività della garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti esteri da contrarsi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che ha previsto la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti di durata non superiore ad un anno contratti all'estero dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, per lo svolgimento della propria attività;

Considerato, che a termini della stessa disposizione di cui sopra la predetta garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo le modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministero del tesoro, e con un onere massimo non superiore a lire 20 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza della garanzia per il rischio di cambio accordata sui prestiti di cui sopra, la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro:

cederà le valute estere erogate all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.), che le negozierà contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio di due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento, diminuito dello scarto nella misura vigente pro tempore.

L'offerta di cessione dovrà pervenire all'U.I.C. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione;

acquisterà dall'U.I.C. le valute occorrenti per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi alle scadenze contrattuali previste. Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della banca estera. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di tale termine non sono coperti dalla garanzia di cambio..

L'acquisto avverrà nelle stesse valute precedentemente cedute e al cambio medio ufficiale di due giorni antecedenti la data di regolamento, se tale cambio differisce al massimo del 2%, in più o in meno, rispetto a quello applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la differenza superi tale misura, l'acquisto avverrà al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate (scarto escluso), a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 2%. In ogni caso il cambio di acquisto sarà maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro tempore.

Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 2% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire a nome del Tesoro dello Stato presso l'U.I.C.

L'U.I.C. provvederà a trasferire alle banche estere gli importi relativi al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi con valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.

Art. 2.

I rapporti fra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi, in relazione alla garanzia di cui sopra, saranno regolati dalla convenzione del 7 giugno 1979, stipulata fra gli stessi soggetti per l'operatività della garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti contratti ai sensi degli articoli 3 e 6, rispettivamente, delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876, e 9 dicembre 1977, n. 956, come integrata dalla convenzione del 19 febbraio 1983.

Art. 3.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico all'apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1988
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 373

88A3133

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale, della procura e della pretura di Siracusa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Catania e del procuratore generale della Repubblica presso la detta corte, in data 5 luglio 1988, con la documentazione allegata, dalla quale risulta che nel giorno 25 giugno 1988 il tribunale, la procura della Repubblica e la pretura di Siracusa non sono stati in grado di funzionare per la disinfestazione da insetti cui gli uffici sono stati sottoposti;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale, della procura della Repubblica, della pretura di Siracusa nel giorno 25 giugno 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3202

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1988.

Formule tariffarie per l'assicurazione della r.c. auto da applicarsi dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1987 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio, la locazione e gli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 8/1988 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie «bonus-malus» e «franchigia» nonché l'esigenza della compatibilità di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola «bonus-malus»;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate «bonus-malus» e «franchigia» anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settore I, II) di cui al punto I) dell'art. 1 del provvedimento n. 8/1988 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria «bonus-malus» oppure nella formula tariffaria con clausola di «franchigia».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola «franchigia» saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3178

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 luglio 1988.

Ulteriore proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1509/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988;

Tenuto conto che la provincia di Sondrio ha chiesto una ulteriore proroga delle sospensioni già accordate con l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 e già prorogata, a beneficio della medesima provincia, con l'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987;

Visto il telegramma n. 1152/20.2 del 15 luglio 1988 con il quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole ad una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 della sospensione dei termini cotributivi e fiscali disposta e prorogata con le ordinanze sopra citate;

Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Sentito il Ministero delle finanze;

Ravvisata la necessità di concedere, nei limiti dianzi precisati, una ulteriore proroga;

Dispone:

Art. 1.

I termini connessi al versamento dei contributi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 1988.

Il recupero delle somme dovute, non versate per effetto del precedente comma, avverrà per i versamenti dovuti dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1987 con differimento di tre anni rispetto alle date di scadenza originarie, per quelli dovuti dal 1° gennaio 1988 al 17 luglio 1988 con differimento di due anni rispetto alle date di scadenza originarie e per quelli dovuti dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988 con differimento di un anno rispetto alle date di scadenza originarie.

Art. 2.

I termini di registrazione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 18 luglio 1988 sono differiti al 31 dicembre 1988, è comunque fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta che dovrà in ogni caso essere versata entro il 31 marzo 1989, esclusa, al riguardo, la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

Art. 3.

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta in scadenza nel periodo compreso tra il 18 luglio 1988 e il 31 dicembre 1988 sono sospesi fino al 31 marzo 1989.

La sospensione dei termini di cui sopra opera anche per i versamenti di acconto dovuti da parte dei sostituti di imposta.

Il sostituto di imposta deve comunque operare le ritenute secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Il versamento dell'intero ammontare delle imposte dovute a titolo di IRPEF-IRPEG-ILOR per l'anno 1988 relativo alle persone fisiche e giuridiche verrà effettuato contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni indicate dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel mese di maggio 1989.

Art. 5.

La riscossione mediante ruoli dei tributi erariali relativamente alle rate scadenti a settembre e a novembre 1988 è sospesa e verrà ripresa nel residuo numero di rate a partire dalla rata in scadenza ad aprile 1989.

Art. 6.

Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1988 è sospeso e sarà ripreso con differimento di un anno rispetto alle scadenze previste dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli avverrà senza corresponsione di interessi, sopratasse ed altri oneri.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

Per la fruibilità dei benefici di cui alla presente ordinanza, si applicano le modalità previste nell'art. 4 dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3122

ORDINANZA 20 luglio 1988.

Intervento diretto a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1511/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del fondo per la protezione civile;

Visto il tele in data 6 luglio 1988 con il quale il sindaco di La Maddalena, a nome della giunta municipale, denuncia lo stato di pubblica calamità per assoluta carenza di scorte idriche nel bacino di Mongiardino e l'impossibilità di assicurare il fabbisogno idrico minimo onde evitare prevedibili serie complicazioni sanitarie e di ordine pubblico e chiede l'immediata esecuzione di lavori di ripristino alle condotte sottomarine nonché l'approvvigionamento di acqua a mezzo navi cisterna al fine di superare la drammatica situazione in atto;

Vista la lettera in data 13 luglio 1988 con la quale il presidente della giunta regionale comunica che sono in corso i lavori finalizzati a potenziare l'afflusso idrico dell'isola ma che sussiste il problema dell'immediato approvvigionamento con navi cisterna pena lo sfollamento di parte dell'isola;

Considerato che da notizie desunte e dalla valutazione delle attuali portate in raffronto al fabbisogno, occorre un trasporto di cento mila metri cubi di acqua grezza;

Viste le offerte presentate dalle seguenti ditte con termine a 20 giorni per l'acquisto e il trasporto dell'intero fabbisogno a partire come massimo dal quinto giorno successivo alla data dell'ordinanza: Sarda Shipping S.r.l. di Porto Torres L. 1.450.000.000 più IVA; G.M.S. Mar di Porto Torres L. 1.470.000.000 più IVA; Esseti S.a.s. di Genova L. 1.400.000.000 più IVA; So.Ma.Tra. Navigazione S.p.a. di Cagliari L. 1.475.000.000 più IVA;

Ravvisata la necessità di disporre con immediatezza il trasporto d'acqua al fine di evitare sia evacuazioni di personale sia il pericolo di implicazioni sanitarie e di ordine pubblico;

Ritenuto che tra le citate offerte pervenute, quella della Esseti S.a.s. di Genova appare la più conveniente dal momento che, a parità di tutte le altre condizioni, ha offerto un prezzo inferiore;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le esigenze di cui in premessa è affidato alla Esseti S.a.s. di Genova l'incarico di acquistare e trasportare all'invaso di Mongiardino nel comune di La Maddalena 100 mila metri cubi di acqua grezza. Il trasporto deve iniziare sabato 23 luglio ed essere ultimato entro venti giorni naturali e consecutivi da tale data secondo le modalità e alle condizioni di cui all'apposita convenzione che sarà all'uopo stipulata.

Art. 2.

Il sindaco di La Maddalena disporrà per la contabilizzazione ed il controllo quantitativo e qualitativo dell'acqua che sarà immessa nell'invaso di Mongiardino.

Allo stesso compete altresì la vigilanza ed il controllo per l'esecuzione della presente ordinanza.

Inoltre, ai fini della relativa contabilizzazione, il sindaco invierà al Dipartimento della protezione civile un dettagliato rapporto.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza quantificata in L. 1.400.000.000 più IVA al 18% per un totale di L. 1.652.000.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3123

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 luglio 1988, n. 20/1988.

Decreto ministeriale 3 giugno 1988, n. 205 - Trasferimento ai comuni della competenza al rilascio delle attestazioni di esenzione, per motivi di reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

A tutte le amministrazioni comunali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza

Al Ministero della sanità - Direzione generale della programmazione sanitaria

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

§ 1. — *Premessa.*

L'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, legge finanziaria 1988, ha trasferito ai comuni competenti per territorio gli adempimenti, già di competenza delle unità sanitarie locali, connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio della attestazione comprovante il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito (cosiddetta esenzione dal ticket sanitario).

Inoltre la norma citata ha disposto che, per l'uniforme applicazione delle disposizioni stesse, le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio fossero fissate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

E' stato pertanto emanato da questo Ministero, di concerto con quelli della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, il decreto ministeriale n. 205 del 3 giugno 1988 con il quale si approvano i modelli per la richiesta della esenzione e per l'attestazione del diritto stesso. Il decreto ed i relativi modelli sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1988.

§ 2. — *Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (mod. A).*

Per ottenere il rilascio del tesserino di esenzione (mod. *B*) gli interessati devono compilare e consegnare al comune di residenza il modulo *A*. Lo stesso è composto di due facciate: sulla prima facciata i richiedenti sono tenuti ad indicare i dati richiesti avvalendosi delle istruzioni contenute nella seconda facciata.

In particolare, il richiedente dopo aver compilato i propri dati anagrafici barra il primo od il secondo quadratino rispettivamente se la richiesta è per il proprio nucleo familiare o solo per se stesso. Di seguito, nel secondo caso, viene compilato solo la prima riga (dichiarante); diversamente tante righe quante sono le persone componenti il nucleo familiare. A tal proposito, secondo l'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il nucleo familiare è formato dal soggetto interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti.

Riguardo l'indicazione del codice fiscale si fa presente che ne è consentita l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti non ne sia in possesso per mancanza di redditi. Il reddito percepito da indicare è quello dell'anno precedente e va considerato al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta. In caso di presenza nel nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne il diritto alla maggiorazione del 20% del limite di reddito va evidenziata barrando l'apposita casella posta in basso a destra.

Per quanto concerne i redditi che concorrono alla determinazione del limite massimo oltre il quale non si ha diritto alla esecuzione, questo Ministero, tenuto conto delle circolari del Ministero della sanità del 20 maggio 1987, n. 100/SCP/0.10/3641 e del Ministero delle finanze n. 23, del 20 giugno 1986, precisa che le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai superstiti di caduti in guerra nonché le rendite I.N.A.I.L. debbono essere escluse dal computo. Debbono invece essere incluse le rendite infortunistiche I.N.A.I.L. (es.: indennità giornaliera corrisposta per inabilità temporanea) perché tali rendite, come precisato dallo stesso Ministero delle finanze con la cennata circolare del 20 giugno 1986, solo ai fini tributari non debbono essere considerate redditi.

La firma del richiedente ed eventualmente quella dei familiari richiedenti, se maggiorenni, non sono soggette ad autenticazione e pertanto si raccomanda ai funzionari preposti alla ricezione delle istanze di voler procedere alla identificazione del dichiarante, tramite documento di riconoscimento.

Nella seconda facciata del modulo *A*, sono raccolte le istruzioni per la compilazione del modulo stesso. Avendo il modulo validità ultrannuale non sono state indicate le soglie di reddito oltre le quali si perde il diritto alla esenzione in quanto come già indicato dall'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le stesse sono aggiornate in base al tasso di inflazione programmato anno per anno.

Per il 1988, comunque, i limiti di reddito da indicare nelle istruzioni del modello a cura del comune interessato, considerato il tasso di inflazione programmato nella percentuale prevista per il 1987 del 4%, sono rispettivamente:

per nuclei familiari di una persona: L. 5.579.000;
per nuclei familiari di due persone: L. 9.261.000;
per nuclei familiari di tre persone: L. 11.906.000;
per nuclei familiari di quattro persone: L. 14.221.000;
per nuclei familiari di cinque persone: L. 16.536.000;
per nuclei familiari di sei persone: L. 18.741.000;
per nuclei familiari di sette o più persone: L. 20.946.000.

In presenza di uno o più ultrasessantacinquenni le fasce di reddito sono elevate a:

per nuclei familiari di una persona: L. 7.579.000;
per nuclei familiari di due persone: L. 11.261.000;
per nuclei familiari di tre persone: L. 14.288.000;
per nuclei familiari di quattro persone: L. 17.066.000;
per nuclei familiari di cinque persone: L. 19.844.000;
per nuclei familiari di sei persone: L. 22.489.000;
per nuclei familiari di sette o più persone: L. 25.135.000.

A quest'ultimo riguardo si precisa che l'elevazione dei limiti di reddito del 20%, con un minimo di due milioni, per i soggetti ultrasessantacinquenni così come previsto dall'art. 28, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, deve essere applicata una sola volta anche se nel nucleo figurano più ultrasessantacinquenni e gli eventuali effetti riflettono l'intero nucleo familiare.

§ 3. — *Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B).*

Acquisita la domanda dell'interessato, i comuni provvedono a compilare in tre esemplari il tesserino di esenzione dal pagamento del ticket, avvalendosi delle notizie contenute nella domanda consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in successione alle autorizzazioni stesse. Alla numerazione è anteposto il codice del comune che è lo stesso codice attribuito per i trasferimenti erariali dal Ministero dell'interno. Questa numerazione viene poi trascritta a cura dell'ufficio rilasciante nell'apposita casella prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino. Inoltre, dopo il codice sanitario va riportato il codice fiscale. Parimenti dopo il cognome e nome dei familiari a carico, è indicato, se diverso da quello del richiedente, l'indirizzo, il comune di residenza, l'unità sanitaria di appartenenza e comunque il codice sanitario e quello fiscale.

Il tesserino ha validità dal giorno del rilascio fino al 30 giugno dell'anno successivo. La validità è prorogabile per i due anni successivi, con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il rinnovo, sempreché continuino a sussistere i requisiti soggettivi che danno diritto alla esenzione, l'interessato è tenuto a produrre una nuova domanda allegando il tesserino già rilasciato.

Il tesserino di esenzione — modulo *B* — è predisposto per un nucleo familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi il caso di un nucleo familiare composto da più di sette persone l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico al primo che deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero del primo foglio è seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino.

Una copia del tesserino è consegnata al richiedente. L'avvenuto rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato all'unità sanitaria locale di appartenenza mediante invio di una copia del tesserino stesso. In caso di rinnovo, il comune provvederà a trasmettere alla U.S.L. competente apposito elenco nominativo dei soggetti interessati. È consentita la comunicazione alle unità sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni e i rinnovi, anche mediante sistemi automatizzati, ove esistenti. In questo caso i comuni sono autorizzati alla compilazione unicamente del tesserino ad uso del richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere anche da copia per il comune rilasciante la esenzione. In caso di rinnovo i comuni provvedono ad inviare apposito elenco nominativo dei soggetti interessati, alle U.S.L. competenti. La trasmissione può essere anche di tipo meccanizzato.

Circa l'applicabilità dei diritti di segreteria alle attestazioni rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non è dovuto.

Infatti il pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che sono ammessi a godere del beneficio di cui trattasi sarebbe in contrasto con la volontà espressa dal legislatore stesso allorché ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro che appartengono a fasce di reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il punto 7 delle norme speciali della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria per la scritturazione di attestati di povertà.

§ 4. — *Controllo delle dichiarazioni di parte.*

Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni, provvedere ad un controllo, seppure a campione, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria.

I controlli, analogamente a quanto precedentemente disposto per le unità sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie già in possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e comunque in tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in possesso si rilevino difformità tali da ingenerare fondati sospetti sulla veridicità delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che sebbene la sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità non debba più essere autenticata, tuttavia rimangono valide le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il quale prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge stessa sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

§ 5. — *Rilascio dei tesserini di esenzione dopo il 30 giugno 1988 da parte delle unità sanitarie locali.*

Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1988 le richieste per il rilascio delle attestazioni di esenzione dal certificato sulla spesa sanitaria sono presentate al comune di residenza dell'interessato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto. Fino a tale data le unità sanitarie locali continuano a provvedere al rilascio delle esenzioni.

Al riguardo il Ministero della sanità ha impartito disposizioni alle regioni perché le unità sanitarie locali provvedano ai rinnovi delle esenzioni scadute ed al rilascio delle nuove esenzioni fino alla data del passaggio effettivo e concreto della competenza ai comuni stessi.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione di adempimento.

p. *Il Ministro:* FAUSTI

88A3136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Gerona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giorgio Magaldi, vice console onorario in Gerona, con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Gerona, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni e vidimazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 26 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3158

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Tarragona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La signora Giuseppina Ghilardi, vice console onorario in Tarragona, con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Tarragona, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandati di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni e vidimazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 26 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3159

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Acapulco (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Cavagna, vice console onorario in Acapulco (Messico), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Guerrero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (con esclusione di quelle di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio di documenti di viaggio validi ai soli fini del rientro in Italia — previa autorizzazione, caso per caso, dell'ambasciata in Città del Messico — ai cittadini in transito che abbiano perduto il passaporto;

g) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 26 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3160

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato generale di seconda categoria in Gibuti (Repubblica di Gibuti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Aurelio Gambelli, console generale onorario in Gibuti (Repubblica di Gibuti), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica di Gibuti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandati di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, la missione diplomatica da cui l'ufficio dipende;

h) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

m) amichevole composizione di controversie.

Roma, addì 26 giugno 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luisa Spagnoli*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Quid Legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro):
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 8 ottobre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Calzaturificio M.B.M.*, con sede in Serra dei Conti (Ancona) e stabilimento di Serra dei Conti (Ancona):
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 27 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Nuova Scaini* già *Scaini Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *Soc. S.I.R.I.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:
periodo: dall'11 aprile 1988 al 13 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 13 giugno 1985 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Nuova Frigodaunia Foggia* già *Frigodaunia*, con sede in Foggia e stabilimenti di Foggia e Val di Sangro di Atessa (Chieti):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 1° marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *Soc. Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 28 giugno 1985 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *Soc. Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 28 giugno 1985 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *Soc. F.lli Pino Francesco & Carmelo di P. Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 28 giugno 1985 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Fincantieri - C.N.I. - Div. riparazioni nav.*, con sede in Trieste e stabilimenti di Arsenale San Marco (Trieste), C.N.O.M.V. di Venezia, M.G.N. di Genova, Oarn di Genova, Palermo e Taranto:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: no.

11) *S.a.s. Mobilificio Misa*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 22 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Febo*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 28 maggio 1986 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Febo*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: fallimento in data 28 maggio 1986 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Sabila*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *Soc. Mabro International*, con sede in Grosseto e stabilimento di Orvieto, località Bardano (Terni):

periodo: dal 3 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
prima concessione: dal 2 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Labuan*, con sede in Fiuminata (Macerata) e stabilimento di Fiuminata (Macerata):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 18 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 18 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Il Barone*, con sede in Valfabbrica, frazione di Casacastalda (Perugia) e stabilimento di Valfabbrica, frazione di Casacastalda (Perugia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Tintoria di Castelnuovo*, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Ferri arredamenti*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 13 ottobre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. Vissana salumi*, con sede in Visso (Macerata) e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Mondial manifatturre*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Siciliana Lambertini edil sistemi*, con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento di Sciara (Palermo):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.r.l. Mobilificio F.lli Bracaccini*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 17 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 17 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *Soc. Tecnosannio*, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento di Pozzilli (Isernia):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

26) *Soc. Laterizi marche di Filippo e Gino Cannella & C.*, con sede in Polverigi (Ancona) e stabilimento di Polverigi (Ancona):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 16 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 16 luglio 1985 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. La Metalli ind.le* ora *Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Villa Carcina (Brescia):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. La Metalli ind.le* ora *Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Carmens*, con sede e stabilimento in Galzignano Terme (Padova):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industrie meccaniche Zanrosso*, con sede e stabilimento in Malo (Vicenza):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. L.E.G.O. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto*, con sede e stabilimento in Vicenza:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Provit*, con sede in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), stabilimento in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), fallita in data 6 marzo 1985:

periodo: dal 25 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Lifg legatoria*, con sede e stabilimento in Resana (Treviso), fallita in data 19 giugno 1986:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sideradria*, con sede e stabilimento in Adria (Rovigo), fallita in data 6 dicembre 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto* di Udine, fallita in data 2 aprile 1987:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.a.s. Calzaturificio ala d'or di Aldo Masolini & C.* di Gonars (Udine), fallita in data 8 ottobre 1987:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Tropic*, con sede e stabilimento in Moimacco (Udine), fallita in data 26 settembre 1985:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 25 settembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Royal elettrodomestici* di S. Quirino (Pordenone), fallita in data 6 febbraio 1988:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Fa.L.Co.* di Pergine Valsugana, località Cirè (Trento):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA di Benini Bernardo & C.*, stabilimento di Odolo (Brescia), fallita in data 25 giugno 1985:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 giugno 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: fallimento in data 25 maggio 1984 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 23 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1986, n. 7891/6.

2) *S.p.a. Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 25 maggio 1984 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 23 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 settembre 1986, n. 8762/13.

3) *S.p.a. Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 25 maggio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 25 maggio 1984 - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 23 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1987, n. 9040/1.

4) *S.p.a. Pneumatici Clement*, dal 20 novembre 1987 *Società Pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano:

periodo: dal 20 novembre 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Mondial Piston*, con sede in Torino e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 29 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Mondial Piston*, con sede in Torino e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Mondial Piston*, con sede in Torino e stabilimenti di La Loggia (Torino), Saluzzo (Cuneo) e Torino:

periodo: dal 29 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Mondial Piston*, con sede in Torino e stabilimenti di La Loggia (Torino), Saluzzo (Cuneo) e Torino:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. S.I.C.O.*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 10 aprile 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. S.I.C.O.*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 10 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 10 aprile 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *Carpenterie San Giorgio* (con esclusione lavoratori in contratto formazione lavoro e assunti dopo fallimento), con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 17 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *Carpenterie San Giorgio* (con esclusione lavoratori in contratto formazione lavoro e assunti dopo fallimento), con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 17 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 17 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Fucina di Caramagna*, con sede in Milano e stabilimento di Caramagna (Cuneo):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 5 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Fucina di Caramagna*, con sede in Milano e stabilimento di Caramagna (Cuneo):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: fallimento in data 5 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *Soc. Rolcart di Diaferia Giuseppe*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: fallimento in data 5 giugno 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.n.c. Litoscat*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: fallimento in data 15 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.n.c. Rosa Giovanni & Rosa Umberto*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dal 5 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.n.c. Rosa Giovanni & Rosa Umberto*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.n.c. Rosa Giovanni & Rosa Umberto*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Cerealfiocco* di Cavezzo (Modena), fallita l'8 aprile 1986:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Ceramica Keramos* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Tacchificio del Rabbi* di Predappio (Forlì), frazione Fiumana:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Profilerie reggiane* di Carpineti (Reggio Emilia), località Cigarello, fallita il 12 marzo 1986:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. O.M.E.* di Guastalla (Reggio Emilia), fallita il 14 maggio 1986:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Dryton*, con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Lollini* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 17 ottobre 1985:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 17 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Tozzi*, con sede e stabilimento in Ravenna, fallita il 22 giugno 1987:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Gi.Za*, con sede in Bologna e stabilimento in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 13 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9805.

10) *S.r.l. Co-Therm* di Bologna, fallita il 28 giugno 1985:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 28 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 28 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Bertazzoni* di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.d.f. Calzaturificio Rico* di Ricci Ennio & C., con sede in Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Arredamenti 2000* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 21 febbraio 1986:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Cometa prefabbricati* di Forlì:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Castellarano Fiandre ceramiche* di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 21 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Mec navi* di Ravenna:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Mec navi* di Ravenna, fallita il 4 dicembre 1987:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Mec navi* di Ravenna, fallita il 4 dicembre 1987:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Ceramica Spilamberto*, con sede in Fiorano (Modena) e stabilimento di Spilamberto (Modena):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Sebac industriale*, con sede in Pianoro (Bologna), frazione Rastignano e stabilimenti di Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 16 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. G.L.P. di Balducci Cesarina & C.*, sede in Coriano (Forlì):

periodo: dall'8 settembre 1986 al 7 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTA voce 3.10.01 ora voce 311.1), è prolungata al 4 settembre 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Calzaturificio Renal* di Cerreto Guidi, frazione Lazzaretto (Firenze):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Cerace* di Arezzo, fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 17 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Ines-Viri* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *Weavex S.r.l.* di Borgo S. Lorenzo (Firenze):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *Calzaturificio F.lli Soldini* di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

6) *Intercantieri S.p.a.* di Viareggio (Lucca), fallita l'8 maggio 1987:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *Borri S.p.a.* di Barberino Val d'Elsa (Firenze):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 23 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *Calamai Giosuè* di Greve in Chianti (Firenze):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *Sorgente Allodola S.p.a.* di Ponticino Laterina (Arezzo), fallita il 15 gennaio 1987:

periodo: dal 10 aprile 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A3107

Riconoscimento in provincia di Latina del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Tecnogum, in Sermoneta

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 6 luglio 1988 è stato riconosciuto in provincia di Latina il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Tecnogum, in Sermoneta (Latina).

88A3165

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:
oncologia.

Facoltà di agraria:
coltivazioni arboree.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:
foraggicoltura.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisiopatologia respiratoria.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
radiologia;
clinica odontostomatologica (biennale: quarto e quinto anno) (c.l.o.).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
procedura penale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
filologia ispanica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3193

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di magistero:
biblioteconomia e bibliografia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura inglese;
filologia germanica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina veterinaria:
medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

Facoltà di scienze politiche:
filosofia della storia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia e critica del cinema.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3194

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 14 giugno 1988, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

Allvar - S.p.a., stabilimento di Livorno:
intestazione delle agevolazioni alla società Cirio Bertolli De Rica società generale delle conserve alimentari S.p.a.

Linificio e canapificio nazionale - S.p.a., stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):
variazioni tecniche al programma con una modifica degli investimenti previsti che passano da lire 6.614 milioni di lire a 6.703 milioni fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse.

Pai-Dem - S.p.a., stabilimento di Porretta Terme (Bologna):
a) variazioni tecniche al programma;
b) revoca del mutuo agevolato diretto di lire 2.300 milioni;
c) proroga del termine di ultimazione del programma dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988.

88A3140

Approvazione delle istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate da alcune società.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 14 giugno 1988, ha approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate dalle seguenti società, nella misura a fianco indicata:

Orizio Paolo - S.p.a., gia Gruppo Orizio di Rodegno Saiano (Brescia), riduzione del 50%;

F.lli Bertero - S.p.a., di Vinovo (Torino), riduzione del 35%.

88A3141

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1988 rispetto a giugno 1987 risulta pari a più 4,9 (quattrovirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1988 rispetto a giugno 1986 risulta pari a più 9,2 (novevirgoladue).

88A3226

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1988, recante: «Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione T.G.T. - Tubigomma Tirrena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1988).

Nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* e relativo al decreto citato in epigrafe, nonché nel testo del medesimo, ovunque, sia nelle premesse che nel dispositivo, è indicata la società T.G.T. - Tubigomma Tirrena S.p.a., deve leggersi, in sua vece, quale ditta costruttrice del tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, Ø = 12,5 mm marcato Ø 13 - 20 - B - F - Roma - UNI - 740 - 72 - 83, la società: «*Novoplast S.r.l., con sede in Castiglione Olona (Varese)*».

88A3189

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 giugno 1988, concernente: «Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1988).

Nelle modalità di applicazione della tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare contro la silicosi e l'asbestosi, facente parte dell'allegato al decreto ministeriale indicato in epigrafe, riportate alle pagine 9 e 10 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, al comma 3, terzo rigo, dell'art. 2, dopo la parola «stessa» e prima del punto e virgola, è inserito l'inciso: «*, salvo quando il datore di lavoro abbia documentato una diversa entità intrinseca del rischio e la sua decorrenza*»;

alla pagina 10, al comma 3, terzo rigo, dell'art. 4, la parola «*articolo*» deve essere sostituita dalla parola «*comma*»;

alla pagina 10, al comma 3, quinto rigo, dell'art. 4, dopo le parole «testo unico.» deve essere aggiunto il seguente periodo: «*Il provvedimento dell'INAIL di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere adeguatamente motivato*».

88A3219

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881800) **L. 800**